




Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Alessandro Leproux ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi..... Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]



nella seduta del 25/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

**Fatto**

Con ricorso del 16.09.2010, la ricorrente chiede la restituzione della somma di 117 euro, a suo dire addebitata dall'intermediario per eccessive e ingiustificate spese e commissioni sul conto corrente. In particolare, sostiene la ricorrente che, a fronte di un totale di 122 operazioni contabilizzate, nel periodo dal 22 ottobre 2007 al 30 giugno 2010, la società ne avrebbe invece effettuate soltanto 74. Inoltre, poiché nello stesso periodo per 30 delle 74 operazioni erano state già pagate commissioni per importi tra 0,50 e 1,25 euro, la ricorrente ritiene di non dover sostenere un ulteriore costo di 1,50 euro per operazione.

Regolarmente costituitosi, l'intermediario nelle proprie controdeduzioni fa presente che gli addebiti contestati dalla ricorrente costituiscono – al contrario – diretta e corretta applicazione delle condizioni previste in sede di accensione del conto corrente, ribadite nei successivi documenti di sintesi e ampiamente esposte nello specifico Foglio Informativo 230\_007, poi richiamate e concretamente applicate in occasione di ogni singola chiusura trimestrale. Inoltre, la Società



ricorrente non ha mai contestato nel corso del rapporto – né sulla questione è stato mai presentato ricorso all'Arbitro - le spese addebitate fino al reclamo successivo alla chiusura del conto corrente e che per effetto della mancata contestazione (dei singoli estratti conto) entro i termini, gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze debbono intendersi approvati dalla correntista. Infine, rileva parte resistente che fino alla chiusura del conto erano state esplicitate le condizioni applicate al rapporto, evidenziandosi l'ammontare delle commissioni dovute a fronte di operazioni specificatamente elencate, e l'entità delle spese genericamente previste per l'effettuazione di ogni singola operazione; precisandosi altresì come a tale specifico fine si consideri "operazione" qualunque

registrazione in conto corrente, ad eccezione di quelle elencate nel documento di sintesi consegnato all'atto dell'accensione del rapporto e nello specifico elenco esposto dal Foglio Informativo n. 230\_007, poi richiamato dal Documento di Sintesi 4.1.2010, quali esenti appunto da costi di registrazione. Fra le quali ovviamente, non rientrano quelle arbitrariamente richiamate dalla ricorrente.

Conclude parte resistente evidenziando come – e al più – le richieste restitutorie della Società non potrebbero che limitarsi ai contenuti dell'estratto-conto relativo alla chiusura contabile del 30.6.2010.

### Diritto

Il ricorso merita di essere accolto parzialmente e per le seguenti ragioni.

Rileva, preliminarmente, il Collegio come non sia da condividersi l'ipotesi ricostruttiva della resistente in ragione della quale la mancata impugnazione degli estratti conto nei sessanta giorni successivi al ricevimento determinerebbe la decadenza dall'esercizio dei propri diritti da parte del Cliente. Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità e alla dottrina maggioritaria, infatti, il Collegio ritiene che l'approvazione, sia pure tacita dell'estratto conto (ai sensi dell'art. 119, comma 3, Testo Unico Bancario e dell'art. 1832, 1° comma, c.c.) non preclude l'impugnabilità e la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti (cfr. per tutte: Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).



Evidenzia, peraltro, il Collegio come nessuna prova sia stata fornita circa l'assunto addebito di un numero di operazioni superiore a quello realmente effettuato (122 anziché 74); orbene: è principio fondamentale del nostro ordinamento civilistico quello per cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (art. 2697 c.c.). Secondo la giurisprudenza, anche di legittimità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (cfr., per tutte: Cass., 8 giugno 2007, n. 13390). I principi ora ricordati, peraltro, trovano esplicita applicazione anche nel procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Gli è, infatti, che nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18.06.2009 e succ. mod. e int., sez. VI, si legge al § 3 che "l'istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti" e al § 4 che "la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria". Essendo allora i fatti che il ricorrente pone a fondamento della domanda in questione sforniti di un adeguato supporto probatorio, la domanda non può che essere rigettata.

Per quanto concerne, invece, l'assunta duplicazione dei costi per singola operazione, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente. Sostiene, al riguardo, parte resistente che nel contratto sottoscritto tra le parti vi sarebbe una chiara distinzione tra (i) l'"entità delle spese genericamente previste per l'effettuazione di ogni singola operazione" e (ii) "l'ammontare delle commissioni dovute a fronte di operazioni specificatamente elencate" e che tale distinzione manifesterebbe la circostanza che le seconde (commissioni per operazioni specifiche) sarebbero andate a sommarsi alle prime (spese per ogni singola operazione). Il Collegio ritiene di non poter condividere tale ipotesi interpretativa. Gli è, infatti, che applicando il codice ermeneutico indicato dalle norme di cui al codice civile (artt. 1362-1371 c.c.), con particolare attenzione all'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), risulta – al contrario – che ai sensi del "Contratto di conto corrente - Condizioni economiche" perfezionatosi tra le parti, fosse previsto un costo – potrebbe dirsi: standard – per



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

"singola operazione" (pari a euro 1,50) e, contemporaneamente, una serie specifica di operazioni alle quali sarebbe stato applicato un costo differente, dunque sostitutivo (e non aggiuntivo) di quello *standard*. A conferma del percorso interpretativo si richiama, poi, la disposizione di cui all'art. 1370 c.c., ai sensi della quale – e come noto – *“le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”*.

La duplicazione dei costi è dunque illegittima e parte resistente dovrà ricalcolare il dovuto dal Cliente – a titolo di operazione effettuata – applicando esclusivamente o (i) il costo *standard* o (ii) lo specifico costo previsto per la specifica operazione

**IL CASO** P.Q.M. **it**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE